

ma e specifica disciplina dapprima nel D.M. 161/2021 e poi nel D.P.R. 120/2017. Il D.P.R. da ultimo citato trova fonte nel D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164) che prevedeva, tra i principi e criteri di delega, il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, la garanzia di livelli tutela ambientale almeno pari a quelli vigenti su base nazionale ed europea e il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli comunitari.

La statuizione della suprema Corte, sul punto, è che il D.P.R. 120/2017 non abbia ecceduto i limiti di delega - anche e soprattutto con riferimento alla disciplina degli adempimenti formali per l'utilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotti (aspetti di principale oggetto di censura nel caso deciso) - in quanto questo decreto in continuità con la disciplina previgente «si limita a precisare - in modo certamente funzionale ai criteri di determinatezza richiesti in sede penale - in quali casi le terre e le rocce da scavo (...) possano eccezionalmente essere considerati quale sottoprodotto».

Con specifico riferimento alla dichiarazione di utilizzo, chiosano i giudici, questo adempimento era già previsto dal previgente D.M. n. 161/2012 e la disciplina in materia, già dai tempi dell'art.

186, D.Lgs. n. 152/2006, richiedeva prova dell'avvenuto rispetto delle condizioni di reimpiego. In questo senso, «Il D.P.R. 120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni [...] consente allo stesso produttore di materiali, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [...], di accertare la sussistenza delle condizioni».

Da ultimo, non si avrebbe dunque nessuna illegittima integrazione della fattispecie incriminatrice né a questo fine potrebbe rilevare la disciplina regolamentare del D.M. 264/2016 (relativo ai criteri per dimostrare la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto), il cui ambito di applicazione è circoscritto e fa salva la speciale disciplina in tema di materiali di scavo.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, la Corte ha rigettato - anche a esito di valutazioni circa gli estremi del sindacato giurisdizionale in Cassazione - il presunto difetto motivazione e gli elementi adottati a riprova della sussistenza dei requisiti di sottoprodotto (ritenuti icu oculi insussistenti); parimenti destituite di fondamento vengono ritenute - per ragioni processuali connesse alla convalida del sequestro - le doglianze in ordine ai presupposti della misura disposta.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V

21 GENNAIO 2021, N. 652

AMBIENTE

SCARICHI IDRICI IL PUNTO DI PRELIEVO "FISCALE" È QUELLO FINALE

di **Attilio Balestreri**, B&P Avvocati

La sintesi

Non è consentito ai "fini fiscali" frammentare un impianto unitario in più sezioni e pretendere da ciascuna, sotto pena di

sanzioni, il rispetto dei valori limite. Negli impianti più complessi, l'Aia per espressa previsione può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello finale a

- Acque reflue industriali
- Scarichi
- Punto di prelievo finale
- Punto di prelievo parziale
- Diluizione